

TI_GERICHTE 17.2018.229 vom 9. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2018.229

FR: TI_GERICHTE 17.2018.229 du 9 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 17.2018.229 del 9 novembre 2020

Regeste

Trascuranza degli obblighi di mantenimento. Parziale proscioglimento dell'imputato

Erwägungen

E. 3

(commisurazione della pena) e

E. 4

(durata della sospensione condizionale), postulando il suo proscioglimento e l'accollo allo Stato di tasse e spese giudiziarie del procedimento d'appello. E. Ne discende che, incontestati, i dispositivi n. 2 (proscioglimenti), 5 (proroga di 1 anno del periodo di prova della precedente condanna), 7 e 7.1 (spese per la difesa d'ufficio e nota professionale) della sentenza impugnata sono passati in giudicato. F. Il 3 aprile 2019 l'appellante ha formulato un'istanza probatoria, che è stata respinta. G. Con il consenso delle parti, l'appello è stato svolto in procedura scritta. Pervenuta a questa Corte, la motivazione scritta dell'imputato è stata trasmessa alle parti e alla prima Corte per le osservazioni, alle quali è seguito un ulteriore scambio di allegati scritti. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito. considerando Vita e precedenti penali dell'imputato 1.1. Sulla vita di AP1 si rimanda, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto indicato al considerando 1 della sentenza impugnata (pag. 7-9). 1.2. Dall'estratto aggiornato del suo casellario giudiziale (CARP XXIX), risulta un precedente penale (art. 369 cpv. 7 CP): con sentenza passata in giudicato il 2.2.2015, è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 700.-, per il reato di minaccia. I fatti e l'inchiesta 2. In questa sede, ci si può limitare ad una sintesi dei fatti necessari per il giudizio. Per il resto, si rimanda (ex art. 82 cpv. 4 CPP) agli atti istruttori citati e ai consid. 3 e 4 della sentenza di primo grado (pag. 9-19). 2.1. PC1 (AP) si è unita in matrimonio con AP1 il _____ 2000 in Italia. Dalla loro unione sono nati 2 figli, _____ nel _____ e _____ nel _____. L'8 febbraio 2008 l'AP ha dato avvio dinanzi alla Pretura di _____ ad un'azione a tutela dell'unione coniugale. Durante l'udienza del 27 febbraio 2008 le parti hanno concordato che la custodia dei figli sarebbe stata affidata alla madre e che l'imputato le avrebbe corrisposto mensilmente la pigione dell'appartamento adibito a studio medico che locava al di lei padre. L'appartamento in oggetto, così come quello in cui AP1 vive e quello che affittava ad una sua amica, erano originariamente del padre della moglie, che li ha poi donati alla figlia, e quest'ultima ne ha in seguito ceduto gratuitamente l'usufrutto a vita al marito. L'accordo prevedeva che il padre avrebbe versato la pigione (di fr. 4'750.- mensili) direttamente a un avvocato, che l'avrebbe poi riversata (dedotti interessi e ammortamento) all'AP (AI 1, doc. 2). Con sentenza 19 ottobre 2009, il pretore ha confermato il predetto assetto contributivo,

specificandone il titolo e la suddivisione: fr. 900.- quale contributo di mantenimento per ognuno dei due figli e fr. 634.- quale contributo di mantenimento per la moglie (AI 1, doc. 3).

2.2. L'AP si è poi trasferita in Francia con i due figli, dove ha promosso un'azione di divorzio. Il 14 settembre 2010 si è tenuta un'udienza di conciliazione, alla quale erano presenti lei, il suo patrocinatore, AP1, il suo patrocinatore e un interprete. La moglie ha chiesto 400 euro mensili di contributo per i figli, AP1 ne ha offerti 300. Con l'Ordonnance de non conciliation 14.9.2010, il Tribunal _____, basandosi sulle dichiarazioni delle parti per i rispettivi redditi (1'000 euro dichiarati da AP1 e 600 dall'AP), ha fissato quale misura provvisoria un contributo di mantenimento di 300 euro (150 per figlio), da versare anticipatamente per il 2 di ogni mese alla residenza della moglie fino alla loro maggiore età e oltre, fintanto che resteranno a suo carico (AI 1, doc. 4).

2.3. Adito da AP1, con decisione 31 gennaio 2014 (AI 1, doc. 6) il Tribunal _____ ha respinto la sua richiesta di sospendere il contributo di 300 euro a fronte del riversamento delle pigioni, assegnando però un termine alla moglie per giustificare le sue entrate, che non aveva quantificato. Chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto da AP1 avverso la sopracitata decisione, con sentenza 26 marzo 2015 (AI 13) la Cour d'appel _____ ha constatato l'assenza di trasparenza della moglie e il suo mancato rispetto dell'ingiunzione di giustificare le sue entrate. Tuttavia, ha concluso che se ne sarebbe tenuto conto a tempo debito, e che, intanto, il contributo di 300 euro restava confermato. Nel mentre, e meglio alla fine di febbraio 2014, AP1 ha ottenuto lo sfratto del padre della moglie dall'appartamento adibito a studio medico che gli locava. Con la fine della locazione, da marzo 2014, è terminato il riversamento delle pigioni - a titolo di contributo di mantenimento per moglie e figli - all'AP.

2.4. Il 9 settembre 2014 l'AP ha intentato una procedura esecutiva nei confronti dell'imputato, volta ad ottenere il pagamento di quanto stabilito nell'assetto pretorile (cessato con la fine della locazione) e quello dei 300 euro mensili dell'Ordonnance de non conciliation per il periodo da settembre 2010 ad agosto 2014. La PP ha quindi sospeso il procedimento penale in attesa dell'esito della procedura esecutiva. Questa si è conclusa con la sentenza 26.5.2015 della CEF (AI 16), che ha respinto l'eccezione di compensazione sollevata dall'imputato e ha pertanto rigettato definitivamente la sua opposizione per le esecuzioni relative ai 300 euro dell'accordo francese, mentre per il contributo pretorile ha stabilito che fosse divenuto privo d'oggetto dal momento in cui la locazione dello studio medico era cessata (pag. 7). Nuovamente adito dal ricorrente, con decisione 22.1.2016 il Tribunal _____ ha respinto - per incompetenza - la richiesta di AP1 di rendere inutilizzabile in Svizzera l'Ordonnance de non conciliation e quella di sospendere il contributo di 300 euro, per l'assenza di cambiamenti rispetto al momento in cui era stata emanata la precedente decisione della Cour d'appel.

2.5. L'imputato ha versato 300 euro mensili al suo legale in Francia per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, che non sono stati riversati all'AP poiché a suo dire egli non conosceva il suo numero di conto. Il 29 gennaio 2016 AP1 ha effettuato il primo versamento di 300 euro direttamente alla moglie. Il 5 febbraio 2016, il secondo, ma dal 1° febbraio 2016 l'Ufficio esecuzioni ha disposto il pignoramento dell'integralità della rendita SUVA dell'imputato (AI 26, doc. 3), fino a completo pagamento degli arretrati oggetto della procedura esecutiva.

2.6. Il Pretore di _____, adito dall'AP, con sentenza 24 maggio 2018 ha deciso che il contributo fissato con l'assetto pretorile del 27 febbraio 2008 (fr. 634.- mensili alla moglie e fr. 900.- mensili per figlio) restava in vigore fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio o fino a una decisione di modifica/soppressione da parte del giudice del divorzio (all. a doc. TPC 21). L'imputato ha

appellato detto giudizio, ottenendo parzialmente ragione con sentenza 18 luglio 2019 della prima Camera civile del Tribunale d'appello (motiv. scritta imputato, doc. A, pag. 13-14). Quanto qui d'interesse, è che, nella citata sentenza, la ICCA ha stabilito che - diversamente da quanto aveva ritenuto il pretore - il contributo per i figli di 300 euro mensili fissato con l'Ordonnance de non conciliation, siccome verteva sul medesimo oggetto ed era posteriore, sostituiva (e dunque, sopprimeva) il contributo pretorile di fr. 900.- per figlio, mentre restava in vigore quello per la moglie di fr. 634.- mensili. 2.7. Infine, con sentenza 9 dicembre 2019, il Tribunale _____ ha pronunciato il divorzio (motiv. scritta imputato, doc. B) e, in estrema sintesi, è stato: - revocato a AP1 l'usufrutto a vita sugli immobili dell'AP; - ordinato all'AP di pagare un risarcimento per torto morale a AP1; - confermato il contributo mensile di 300 euro a favore dell'AP per i due figli. Il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP) 3. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni con una pena pecuniaria, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo. Per determinare se l'accusato ha rispettato o meno gli obblighi di mantenimento, non basta constatare l'esistenza di un obbligo di mantenimento previsto dal diritto di famiglia, ma è anche necessario determinarne l'estensione. Secondo il cosiddetto metodo indiretto, se il contributo è stato stabilito da una decisione civile o da una convenzione validamente conclusa secondo le regole del diritto civile, il giudice penale ne è vincolato e non può riesaminarne la fondatezza né la portata (DTF 106 IV 36; 74 IV 159; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 ed., n. 12 ad art. 217 CP; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag.

E. 4.1

La richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l'originale del presente dispositivo e la nota d'onorario.

E. 4.2

Contro la presente tassazione e dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

E. 4.2.1

Per AP1, il contributo di 300 euro dell'Ordonnance de non conciliation aveva sostituito quello dell'assetto pretorile, e il riversamento della pigione non era quindi più dovuto. Pertanto, siccome non poteva non continuare a corrispondere quest'ultimo (visto che l'inquilino versava i soldi a un avvocato che li riversava poi all'AP), egli riteneva che questo - in quanto superiore - compensava i 300 euro che non versava: "nel periodo 01 settembre 2010 – 28 febbraio 2014 io ho pagato, versando i soldi ricevuti dalla pigione. [...] Nella sentenza del 14 settembre 2010 Francese, questo accordo [quello pretorile, n.d.r.] veniva annullato, mentre io dovevo pagare solo Euro 300.- mensili" (AI 23). Dopo svariate peripezie giudiziarie in Svizzera e in Francia (che non occorre qui ripercorrere), la ICCA, con decisione 18 luglio 2019, gli ha infine dato ragione: il contributo per i figli di 300 euro dell'Ordonnance de non conciliation 14.9.2010 sostitutiva quello di fr. 1'800.- dell'assetto pretorile 27.2.2008 (motiv. scritta d'appello, doc. A pag. 14). Ne discende che, essendo stato pagato il contributo di fr. 1'800.- fino a febbraio 2014 compreso (ovvero finché lo studio medico era locato), all'AP i 300 euro mensili imputati dal DA pervenivano. Mancando pertanto un elemento oggettivo del reato, per questo periodo egli va prosciolto.

I.3.2014 – 30.9.2015: dalla fine del riversamento delle pigioni al primo versamento al legale francese dell'imputato

E. 4.2.2

Interrogato dal PP il 28 gennaio 2016 (AI 23), AP1 ha ammesso di non avere corrisposto all'AP alcunché da marzo 2014 a ottobre 2015 poiché aspettava una decisione francese che cambiasse la situazione: "L'interrogante mi chiede se io ho pagato i contributi di mantenimento di Euro 300.- mensili nel periodo marzo 2014 (dopo la disdetta della pigione) fino oggi? No, io non l'ho fatto. O meglio, è da ottobre 2015 che io pago e i soldi li verso sul conto del mio legale in Francia. Per l'esattezza io ho pagato ottobre - novembre – dicembre 2015. Gennaio 2016 sto aspettando, perché l'Avv. _____ mi ha detto non me li versi qui. È vero che da marzo 2014 a ottobre 2015 io non ho pagato il contributo di mantenimento, ma questo è perché io ero in attesa della decisione francese .", "L'interrogante mi contesta che la sentenza CEF del 26 giugno 2015 rigetta l'opposizione sul totale di 300 Euro mensili dal 1 settembre 2010 ad agosto 2014 (data dell'esecuzione) e quindi trova molto strano il fatto che io l'abbia pagato come sostengo e mi invita a determinarmi in merito. Io non so cosa dire, ho seguito le indicazioni dei miei legali, soprattutto in Francia. [...] Nel periodo marzo 2014 - ottobre 2015 io non ho pagato perché ero in attesa della decisione francese .". Non occorre dilungarsi per evidenziare come la natura dei contributi provvisionali sia quella di regolare i rapporti provvisoriamente, fino alla decisione di divorzio. Fintanto che questa non viene emanata, o, rispettivamente, finché una decisione esecutiva non li modifica, vanno pagati così come stabiliti (art. 276 cpv. 2 CPC; DTF 129 III 61 c. 2). Non pagarli nell'attesa di decisioni successive, li priverebbe della loro ragion d'essere. Certo, si potrebbe dare atto della mancanza di trasparenza dell'AP, che non ha fornito ai giudici francesi gli elementi per determinare le sue reali entrate, ma d'altronde nemmeno l'imputato ha fatto di meglio, omettendo di dichiarare parte dei suoi redditi (cfr. all. A e E a doc. TPC 6). In ogni caso, quanto qui d'interesse, è che AP1 sapeva di dover pagare il contributo francese (AI 23 e all. 1 a Vdib TPC) e disponeva dei mezzi necessari, ma ha scelto di non farlo, nella speranza che una futura decisione cambiasse la situazione. Si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa in sede di replica, nella sentenza 18 luglio 2019 la ICCA ha ammesso la compensazione sollevata da AP1 (poiché non contestata dall'AP) relativamente ai contributi a protezione dell'unione coniugale, ovvero quelli destinati alla moglie, di fr. 634.- mensili (consid. 13 della sentenza citata, pag. 14), e non in relazione al contributo per i figli, di fr. 900.- mensili cadauno, oggetto del presente procedimento. Pertanto, per questo periodo, il reato è adempiuto nei suoi elementi tanto oggettivi quanto soggettivi. E meglio, intenzionalmente. I.10.2015 – 31.12.2015: i versamenti al suo legale francese

E. 4.2.3

Sempre nel verbale d'interrogatorio del 28 gennaio 2016 (AI 23), l'imputato ha dichiarato che: "io non dispongo ancora oggi del numero di conto di mia moglie, in modo tale da versargli i soldi. Pertanto, io li verso su un conto dell'Avv. _____ (il mio Avvocato francese). L'Avv. _____ rileva che la sua patrocinata desidera che i versamenti vengano effettuati sul conto bancario intestato al suo studio. Cosa a cui AP1 si oppone." "Da ottobre 2015 (dopo che ho visto la sentenza francese) a dicembre 2015 io ho versato i soldi al mio Avvocato francese . Gennaio 2016 io sono in attesa del conto Iban francese di mia moglie." "L'interrogante mi contesta comunque che in realtà non si può dire che io ho versato i contributi di mantenimento neanche da ottobre 2015 a dicembre 2015, dal

momento che io ho versato questi soldi al mio Avvocato in Francia e dunque non sono entrati nella sfera di influenza di mia moglie e mi invita a determinarmi in merito. Io li ho pagati. L'interrogante mi chiede se il mio Avvocato in Francia ha versato i soldi a mia moglie. No non l'ha fatto perché non ha il suo numero di conto.". All'imputato non poteva che apparire evidente che i contributi versati nelle mani di un proprio avvocato che non li riversa alla moglie, non sono pagati. Formalmente, per il fatto che dovevano essere versati anticipatamente entro il 2 di ogni mese alla residenza della moglie (come stabilito dall'Ordonnance de non conciliation), materialmente, perché quest'ultima non poteva disporre (SJ 1995 519). Vane le argomentazioni difensive per le quali era colpa della moglie che si rendeva irreperibile, poiché, anche ammesso - e non concesso, insegnando l'esperienza della vita che chi i soldi li deve ricevere ha tutto l'interesse a far sapere dove versarli - che così fosse, l'imputato aveva un'alternativa molto pratica a sua disposizione: versarli all'avvocato della moglie, che conosceva sin dagli inizi della procedura civile (ciò che avrebbe avuto sicuramente più senso che versarli al proprio). Le motivazioni addotte dal ricorrente per cui ha asserito di non volerlo fare, sono ben lontane dal convincere: "Io mi oppongo al versamento del contributo di mantenimento sul conto intestato allo Studio Legale _____ perché i miei legali ieri svizzeri e francesi hanno parlato tra di loro e stanno cercando una soluzione che possa soddisfare tutti.", "L'interrogante mi chiede perché io non verso il contributo di mantenimento al patrocinatore di mia moglie in Svizzera? Perché il procedimento è in Francia. Si deve svolgere tutto in Francia, il divorzio" (AI 23). Pertanto, anche per questo periodo, il reato è adempiuto nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. E meglio, intenzionalmente. I.1.2016 – I.3.2016

E. 4.2.4

Posto il divieto di reformatio in peius, ci si esime dal valutare l'eventuale sussistenza del reato anche per questo periodo. Commisurazione della pena 5. Sulla commisurazione della pena si richiama, oltre all'art. 47 CP e alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4, il consid. 8.1 della sentenza impugnata (pag. 27-29).

E. 4.3

Non appena le sue condizioni glielo permetteranno, AP1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/4 di quanto da questo anticipato per la sua difesa in appello (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP). Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 6

a. Complessivamente, AP1 risponde del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento per il periodo da marzo 2014 a dicembre 2015 (compresi). b. La sua colpa non può essere banalizzata, ma va comunque tenuto conto del fatto che ha delinquito in un periodo relativamente breve. Tutto ben ponderato, e considerato anche il tempo trascorso dai fatti,

ritenuto che, per quanto consta, da allora AP1 ha dato prova di buona condotta, adeguata alla sua colpa è la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere. c. In considerazione della sua situazione economica (doc. TPC 6), la singola aliquota viene fissata in fr. 30.-.

E. 7

La sospensione condizionale della pena, non fosse altro che per il divieto di reformatio in peius, va pronunciata. Anche il periodo di prova di 3 anni deciso dalla prima Corte è adeguato, considerato che AP1 ha commesso (in parte) il reato per cui viene oggi condannato durante il periodo di prova della precedente condanna di cui si è detto al consid. 1.2 supra. Tasse e spese

E. 8

A fronte dei proscioglimenti pronunciati in primo grado e in appello, gli oneri processuali della prima sede sono posti per 1/4 a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

E. 8.1

Le spese per la difesa d'ufficio dell'imputato nel procedimento di primo grado, per complessivi fr. 3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l'obbligo per AP1 di rimborsarle in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (artt. 135 cpv. 4-5, 422 cpv. 2 lett. a e 428 cpv. 3 CPP).

E. 9

Gli oneri processuali d'appello seguono la soccombenza e sono posti a carico dell'appellante in ragione di 1/4, mentre per il resto sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

E. 10

La nota per le prestazioni in appello dell'avv. DI1, difensore d'ufficio di AP1, appare adeguata al lavoro svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto riconosciuti fr. 3'521.80 (IVA compresa). Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/4 di tale importo (art. 135 cpv. 4-5). Per questi motivi, visti gli artt. 6, 10, 77, 80 e segg., 135, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 422 e segg. CPP, 42 e segg. e 47 e segg., 97 e segg. e 217 CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 2, 5, 7 e 7.1 della sentenza di primo grado sono passati in giudicato, 1.1. AP1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, nel periodo 1° marzo 2014 - 31 dicembre 2015, a _____, a _____ e in altre imprecisate località, ripetutamente omesso di prestare ai figli _____ e _____, e per essi alla loro madre _____ che ne detiene la custodia, gli alimenti stabiliti con l'Ordonnance de non conciliation du Tribunal _____ del 14 settembre 2010, di euro 150 mensili per ciascun figlio, per un importo complessivo di euro 6'600, così come precisato nei considerandi. 1.2. AP1 è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento); 1.2.2. l'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 1.3. AP1 è prosciolto dall'imputazione di ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento di cui al DA

70/2016 limitatamente ai periodi 14 settembre 2010 – 28 febbraio 2014 e 1° gennaio 2016 – 1° marzo 2016. 2.1. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'858.40, sono posti per 1/4 a carico di AP1 e per il resto a carico dello Stato. 2.2. Le spese per la difesa d'ufficio dell'imputato nel procedimento di primo grado, di complessivi fr. 3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l'obbligo per AP1 di rimborsarle in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP). 3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti per 1/4 a carico di AP1, mentre per il resto sono a carico dello Stato. 4. Per le sue prestazioni nella procedura di appello, all'avv. DI1, difensore d'ufficio di AP1, vengono riconosciuti 3'047.40 di onorario, fr. 222.60 di spese e fr. 251.80 di IVA (7.7%), per un totale di fr. 3'521.80.

E. 29

gennaio 2016 AP1 ha effettuato il primo versamento di 300 euro direttamente alla moglie. Il 5 febbraio 2016, il secondo, madal 1° febbraio 2016 l'Ufficio esecuzioni ha disposto il pignoramento dell'integralità della rendita SUVA dell'imputato (AI 26, doc. 3), fino a completo pagamento degli arretrati oggetto della procedura esecutiva.

2.6. Il Pretore di _____, adito dall'AP, con sentenza 24 maggio 2018 ha deciso che il contributo fissato con l'assetto pretorile del 27 febbraio 2008 (fr. 634.- mensili alla moglie e fr. 900.- mensili per figlio) restava in vigore fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio o fino a una decisione di modifica/soppressione da parte del giudice del divorzio (all. a doc. TPC 21). L'imputato ha appellato detto giudizio, ottenendo parzialmente ragione con sentenza 18 luglio 2019 della prima Camera civile del Tribunale d'appello (motiv. scritta imputato, doc. A, pag. 13-14). Quanto qui d'interesse, è che, nella citata sentenza, la ICCA ha stabilito che - diversamente da quanto aveva ritenuto il pretore - il contributo per i figli di 300 euro mensili fissato con l'Ordonnance de non conciliation, siccome verteva sul medesimo oggetto ed era posteriore, sostituiva (e dunque, sopprimeva) il contributo pretorile di fr. 900.- per figlio, mentre restava in vigore quello per la moglie di fr. 634.- mensili.

2.7. Infine, con sentenza 9 dicembre 2019, il Tribunale _____ ha pronunciato il divorzio (motiv. scritta imputato, doc. B) e, in estrema sintesi, è stato:

3. L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni con una pena pecuniaria, chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi per farlo.

4.1. Che il ricorrente avesse i mezzi necessari per far fronte al contributo stabilito dall'Ordonnance de non conciliation, oltre ad emergere dagli atti (doc. TPC 12), è incontestato:

D: Era dunque in grado di far fronte al pagamento degli alimenti in favore dei suoi figli visto che erano di Euro 300.-, considerato in più che non doveva corrispondere degli oneri locativi?

R: Sì e li ho sempre pagati. (VI AP1, all. a verb. dib. di primo grado).

4.2. La prima Corte ha confermato l'imputazione del DA 70/2016 per il periodo 14 settembre 2010 ■ 31 dicembre 2015.

4.2.1. Per AP1, il contributo di 300 euro dell'Ordonnance de non conciliation aveva sostituito quello dell'assetto pretorile, e il riversamento della pigione non era quindi più dovuto. Pertanto, siccome non poteva non corrispondere quest'ultimo (visto che l'inquilino versava i soldi a un avvocato che li riversava poi all'AP), egli riteneva che questo - in quanto superiore - compensava i 300 euro che non versava:

■ nel periodo 01 settembre 2010 ■ 28 febbraio 2014 io ho pagato, versando i soldi ricevuti dalla pigione. [] Nella sentenza del 14 settembre 2010 Francese, questo accordo [quello pretorile, n.d.r.] veniva annullato, mentre io dovevo pagare solo Euro 300.- mensili (AI 23).

■ L'interrogante mi chiede se io ho pagato i contributi di mantenimento di Euro 300.- mensili nel periodo marzo 2014 (dopo la disdetta della pigione) fino oggi?

No, io non l'ho fatto. O meglio, è da ottobre 2015 che io pago i soldi li verso sul conto del mio legale in Francia. Per l'esattezza io ho pagato ottobre - novembre ■ dicembre 2015. Gennaio 2016 sto aspettando, perché l'Avv. _____ mi ha detto non me li versi qui.

È vero che da marzo 2014 a ottobre 2015 io non ho pagato il contributo di mantenimento, ma questo è perché io ero in attesa della decisione francese. ■,

■ L'interrogante mi contesta che la sentenza CEF del 26 giugno 2015 rigetta l'opposizione sul totale di 300 Euro mensili dal 1 settembre 2010 ad agosto 2014 (data dell'esecuzione) e quindi trova molto strano il fatto che io l'abbia pagato come sostengo e mi invita a determinarmi in merito.

Io non so cosa dire, ho seguito le indicazioni dei miei legali, soprattutto in Francia. [] Nel periodo marzo 2014 - ottobre 2015 io non ho pagato perché ero in attesa della decisione francese. ■.

■ io non dispongo ancora oggi del numero di conto di mia moglie, in modo tale da versargli i soldi. Pertanto, io li verso su un conto dell'Avv. _____ (il mio Avvocato francese).

L'Avv. _____ rileva che la sua patrocinata desidera che i versamenti vengano effettuati sul conto bancario intestato al suo studio. Cosa a cui AP1 si oppone. ■

■ Da ottobre 2015 (dopo che ho visto la sentenza francese) a dicembre 2015 io ho versato i soldi al mio Avvocato francese. Gennaio 2016 io sono in attesa del conto Iban francese di mia moglie. ■

■ L'interrogante mi contesta comunque che in realtà non si può dire che io ho versato i contributi di mantenimento neanche da ottobre 2015 a dicembre 2015, dal momento che io ho versato questi soldi al mio Avvocato in Francia e dunque non sono entrati nella sfera di influenza di mia moglie e mi invita a determinarmi in merito.

Io li ho pagati.

L'interrogante mi chiedesse il mio Avvocato in Francia ha versato i soldi a mia moglie.

No non l'ha fatto perché non ha il suo numero di conto. ■.

■ Io mi oppongo al versamento del contributo di mantenimento sul conto intestato allo Studio Legale _____ perché i miei legali ieri svizzeri e francesi hanno parlato tra di loro e stanno cercando una soluzione che possa soddisfare tutti. ■,

■L'interrogante mi chiede perché io non verso il contributo di mantenimento al patrocinatore di mia moglie in Svizzera?

Perché il procedimento è in Francia. Si deve svolgere tutto in Francia, il divorzio■ (AI 23).

4.2.4. Posto il divieto di reformatio in peius, ci si esime dal valutare l'eventuale sussistenza del reato anche per questo periodo.

8.1. Le spese per la difesa d'ufficio dell'imputato nel procedimento di primo grado, per complessivi fr. 3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l'obbligo per AP1 di rimborsarle in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (artt. 135 cpv. 4-5, 422 cpv. 2 lett. a e 428 cpv. 3 CPP).

10. La nota per le prestazioni in appello dell'avv. DI1, difensore d'ufficio di AP1, appare adeguata al lavoro svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto riconosciuti fr. 3'521.80 (IVA compresa).

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 2, 5, 7 e 7.1 della sentenza di primo grado sono passati in giudicato,

1.1. AP1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, nel periodo 1° marzo 2014 - 31 dicembre 2015, a _____, a _____ e in altre imprecisate località, ripetutamente omesso di prestare ai figli _____ e _____, e per essi alla loro madre _____ che ne detiene la custodia, gli alimenti stabiliti con l'Ordonnance de non conciliation du Tribunal _____ del 14 settembre 2010, di euro 150 mensili per ciascun figlio, per un importo complessivo di euro 6'600,

così come precisato nei considerandi.

1.2. AP1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento);

1.2.2. l'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

1.3. AP1 è prosciolto dall'imputazione di ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento di cui al DA 70/2016 limitatamente ai periodi 14 settembre 2010 ■ 28 febbraio 2014 e 1° gennaio 2016 ■ 1° marzo 2016.

2.1. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'858.40, sono posti per 1/4 a carico di AP1 e per il resto a carico dello Stato.

2.2. Le spese per la difesa d'ufficio dell'imputato nel procedimento di primo grado, di complessivi fr. 3'940.79, sono poste a carico dello Stato, con l'obbligo per AP1 di rimborsarle in ragione di 1/4 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborso fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per 1/4 a carico di AP1, mentre per il resto sono a carico dello Stato.

4. Per le sue prestazioni nella procedura di appello, all' avv. DI1, difensore d' ufficio di AP1, vengono riconosciuti 3'047.40 di onorario, fr. 222.60 di spese e fr. 251.80 di IVA (7.7%), per un totale di fr. 3'521.80.

4.1. La richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all' Ufficio dell' incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l' originale del presente dispositivo e la nota d' onorario.

4.2. Contro la presente tassazione e' dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4.3. Non appena le sue condizioni glielo permetteranno, AP1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato 1/4 di quanto da questo anticipato per la sua difesa in appello (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.